



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Angela Baraldi	Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo	Giudice
dott.ssa Rada Vincenza Scifo	Giudice Relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g.

promosso da:

DE
con il patrocinio dell'avv. DE
VIRGILIS MONICA ed elettivamente domiciliato in
MODENA presso il difensore;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 91383700373);**

RESISTENTE CONTUMACE

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 24.10.2018, il ricorrente, cittadino della Palestina, nato il [redacted], ha impugnato il provvedimento del 19/07/2018, notificato il 25/09/18 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale riconoscendogli, però, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, la protezione sussidiaria e, in estremo subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, tramite la Commissione Territoriale, non si è costituito.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, aveva dichiarato di essere nato nella città di Jenin e di aver vissuto nella città di Qabatiya; di aver

frequentato l'università Arabo Americana AAUJI di Scienze Amministrative e delle Finanze, conseguendo la laurea in Management dei Sistemi Informativi; di aver aderito, durante il periodo universitario, ad un movimento di studenti universitari chiamato Al Shabibah Al Fatahwiya, il quale promuoveva azioni, iniziative e manifestazioni di protesta contro l'occupazione e le forze israeliane, fornendo anche aiuti alla gente dei territori occupati; che grazie all'attivismo politico e alla partecipazione al movimento, durante il terzo anno di Università, fu eletto coordinatore del movimento; di aver subito, per la sua esposizione politica, frequenti perquisizioni e trattenimenti ad opera delle forze di sicurezza israeliane; di essere stato fermato, nel 2009, insieme ad alcuni compagni e portato presso il presidio militare presente a Jalamah; di essere stato trattenuto in una cella isolata per tre giorni, senza conoscere il motivo dell'arresto, senza poter effettuare una telefonata e senza ricevere alcuna informazione in merito alla durata della detenzione; di essere stato sottoposto per lunghe ore ad un interrogatorio e di essere stato aggredito più volte dai militari; di non aver collaborato con i militari e di essere stato rilasciato; di essere stato, nei mesi successivi, ripetutamente fermato ai checkpoint, identificato, sottoposto a perquisizione, umiliato e, in alcune situazioni, trattenuto per alcune ore; di essersi presentato nel 2012, dietro richiesta dei militari israeliani, presso la stazione militare di Salem (a nord di Jenin) e di essere stato trattenuto per circa 4 ore sotto il sole e di essere stato picchiato in varie parti del corpo con il calcio delle armi; di essere stato rilasciato e di aver deciso di lasciare il Paese; di aver tentato alcune volte di oltrepassare il confine della Giordania, e di esservi riuscito nel luglio 2012; di aver raggiunto la Svezia, dove rimaneva per circa 4 anni; di aver poi raggiunto l'Italia il 20.9.2016.

La Commissione Territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo non risultassero in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007, in quanto, in sintesi, ha descritto in modo molto vago e generico il proprio coinvolgimento e il proprio ruolo all'interno del partito Al Shabibah Al Fatahwiya, non lasciando emergere un profilo individuale di rischio. Pertanto la Commissione ha ritenuto le circostanze riportate dal richiedente non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ritenendo però sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, lamentando principalmente che la decisione fosse frutto di una valutazione superficiale, frettolosa e poco approfondita della vicenda, affermando invece la credibilità del racconto e deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, o altresì il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e insistendo per l'accoglimento delle domande. Con riferimento alla Palestina, il ricorrente ha richiamato la gravità della sua condizione socio-politica, l'esistenza ivi di conflitti

politici ed etnici, lo stato di violenza diffuso ed indiscriminato, tale da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 25/02/2021, è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato al Giudice designato,

[Il resto del testo della pagina è estremamente sfocato e illeggibile.]

La mia paura è di essere arrestato nuovamente senza aver commesso crimini contro Israele. Quando sono stato arrestato, sono stato in piccole celle singole dove non potevo nemmeno sdraiarmi, senza finestre, per un tempo variabile dai 5 ai 15 giorni”.

Alla successiva udienza del 15/04/2021, il ricorrente chiamato a chiarimenti, ha dichiarato: *“D. Mi può parlare del partito giovanile/universitario di cui faceva parte?”*

R. Il partito si chiama Al Shabiba Al Fathawayah, che faceva riferimento al gruppo Fatah.

D. Lei era iscritto a questo partito giovanile?

R. Sì, è il foglio che ho prodotto.

D. Cosa faceva in concreto?

R. noi predisponevamo volantini e poster relativi alle manifestazioni che promuovevamo contro l'occupazione militare. Indicavamo la data e il posto della manifestazione.

D. mi illustra un po' le foto che ha prodotto?

R. Nella n. 29 si raffigura una manifestazione con un cartello che si è rotto e si è spezzato in due pezzi. Nella n. 30 sono presenti tre immagini che si riferiscono a una manifestazione con un cartello che si è rotto e si è spezzato in due pezzi.

Nella n. 31 si raffigura una manifestazione con un cartello che si è rotto e si è spezzato in due pezzi.

Nella n. 32 si raffigura una manifestazione con un cartello che si è rotto e si è spezzato in due pezzi.

Abu-Alrobbi

Nella n. 30 si raffigura una manifestazione con un cartello che si è rotto e si è spezzato in due pezzi.

qualifica professionale operatore meccanico – attestato di frequenza corso di formazione operatore macchine a controllo numerico – attestato di frequenza corso di formazione generale – attestato di partecipazione lavoratori sicurezza rischio alto – attestato di partecipazione corso lavoratori sicurezza – attestato di frequenza Base di autocad 2d – certificato di competenze costruttori di carpenteria metallica; 42) contratto di lavoro e ricevuta di invio comunicazione ordinaria Soc. Agr. *Ag. Agr. S. Maria* del 10/10/2020, 43) contratto di assunzione del 01/10/2021, 44) certificato di convivenza di fatto del 01/10/2021; 45) permesso di soggiorno per casi speciali del ricorrente; 46) istanza di liquidazione gratuito patrocinio.

Va in primo luogo ricordato che nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, ma la relativa subordinazione, tout court, al giudizio di veridicità della narrazione alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca: Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202) non appare legittimamente predicabile (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8819/2020, Sezione terza civile).

In particolare, in ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria che gli artt.3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, occorre reperire ed utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell'art.115, secondo comma, c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15215/20; depositata il 16 luglio 2020; Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25536/20; depositata il 12 novembre 2020).

Orbene, la Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato non ha evidenziato contraddizioni particolari nel racconto del richiedente, sostenendo però la genericità delle informazioni fornite in relazione alla sua appartenenza politica ritenendo altresì mancante un profilo individuale di rischio.

Ritiene il Collegio che tali incoerenze interne siano state superate dalle precisazioni rese dal ricorrente in udienza.

Egli ha riferito di aver dovuto lasciare il proprio Paese per le continue vessazioni subite dai militari delle forze di sicurezza israeliane stante la sua affiliazione al partito giovanile di Fatah (*Al Shabibah Al Fatahwiyyah*) e che per tale ragione era stato dagli stessi aggredito, minacciato e più volte trattenuto arbitrariamente per giorni.

COI, 2018). Dalle COI emerge come in tale data effettivamente sia avvenuto il rilascio di circa 200 prigionieri palestinesi ad opera del governo israeliano (v. <https://www.pchrgaza.org/en/release-of-palestinian-prisoners/>).

Trova altresì riscontro anche quanto riferito in relazione ai comportamenti delle Forze Israeliane presso i checkpoint. Il ricorrente ha affermato al riguardo: *“innanzitutto ci si poteva spostare poco, non ci si poteva muovere a causa di questi checkpoint. Questo si è riversato sulla mia vita lavorativa. Preferivo non spostarmi dalla mia città per non passare da questi checkpoint”, “Questi checkpoint sono dappertutto [...] ci sono checkpoint fissi e mobili”*. Dalle fonti esaminate emerge infatti che, solo in Cisgiordania, che nel 2018 c'erano 140 posti di blocco fissi e 2.254 posti di blocco mobili, che il processo di passare attraverso un checkpoint è umiliante e pericoloso e che a volte i palestinesi possono aspettare fino a 5 ore prima di passare dato che i posti di blocco sono aperti e chiusi a discrezione israeliana (v. UK Home Office nel report: Occupied Palestinian Territories Security Situation; [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870838/OPTs - FFM report PDF.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870838/OPTs_-_FFM_report_PDF.pdf)).

In merito agli asseriti arresti e alle detenzioni arbitrarie, nonché alle torture perpetrate nei confronti del ricorrente dai membri delle Forze Israeliane, il ricorrente ha dichiarato in CT: *“Ci lasciavano per due tre giorni senza nemmeno parlare con noi. In questi giorni ci mettevano in luoghi dove non c'erano le condizioni minime per vivere dignitosamente. Non ci si poteva nemmeno appoggiare con la schiena sui muri, perché erano ruvidi. L'hanno fatto apposta per impedire a chi era dentro di stare comodo. Dopodiché ci venivano fatte tante domande, ci stressavano molto affinché fornissimo informazioni. Non potevamo nemmeno informare la nostra famiglia per dire dove eravamo”*. Tali eventi sono stati confermati anche in udienza: *“A Salem mi hanno lasciato quattro ore sotto il sole; all'inizio due persone hanno iniziato a farmi domande sulle nostre attività, in particolare dove ci vedevamo, chi erano i leader del gruppo e chi erano i miei colleghi. Non avendo risposto alle domande, mi hanno picchiato con pugni e calci. Mi hanno interrogato per delle ore, mi hanno minacciato di mettermi in prigione, poi mi hanno rilasciato dicendo che se avessi continuato le mie attività politiche mi avrebbero messo in prigione”* e ancora *“Queste strutture servivano per interrogarci, picchiarci e poi eventualmente se venivamo accusati di qualcosa ci spostavano in un'altra prigione”*. A tal proposito dalle fonti si evince che ai prigionieri palestinesi non è concesso l'uso del telefono, vengono tenuti in isolamento in piccole celle, picchiati e torturati (v. UK Home Office nel report: Occupied Palestinian Territories Security Situation; [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870838/OPTs - FFM report PDF.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870838/OPTs_-_FFM_report_PDF.pdf); USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank and Gaza (West Bank and Gaza), 30 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048134.html> ; AI – Amnesty International:

Israel and the Occupied Palestinian Territories 2020, 7 April 2021
<https://www.ecoi.net/en/document/2048699.html>).

Trova altresì conferma il rischio, paventato dal ricorrente, di essere giudicato da un tribunale militare senza il rispetto degli standard internazionali previsti per un giusto processo. Ha riferito infatti il ricorrente *“Noi in Palestina siamo giudicati da corti militari senza diritti di difesa, senza avvocati, che non possiamo avere. Non avevo possibilità di chiedere aiuto alle autorità perché eravamo occupati”* (v. UK Home Office nel report: Occupied Palestinian Territories Security Situation;

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870838/OPTs - FFM report PDF.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870838/OPTs_-_FFM_report_PDF.pdf); USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank and Gaza (West Bank and Gaza), 30 March 2021
<https://www.ecoi.net/en/document/2048134.html>).

Da ultimo, in merito all’asserita mancanza di un profilo individuale di rischio ritenuta dalla CT in ragione del fatto che fosse riuscito ad uscire liberamente dal Paese, occorre riportare come le fonti evidenzino come sia possibile per i palestinesi spostarsi in Giordania per viaggiare all’estero (v. USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank and Gaza (West Bank and Gaza), 30 March 2021
<https://www.ecoi.net/en/document/2048134.html>;
<http://www.hamoked.org/home.aspx>)

Le informazioni riportate dal ricorrente risultano, quindi, circostanziate e attendibili, coerenti con le fonti analizzate rendendo per tanto credibile la vicenda narrata.

In relazione al rischio derivante da un eventuale rimpatrio, l’istante ha dichiarato in Tribunale: *“La mia paura è di essere arrestato nuovamente senza aver commesso crimini contro Israele. Quando sono stato arrestato, sono stato in piccole celle singole dove non potevo nemmeno sdraiarmi, senza finestre, per un tempo variabile dai 5 ai 15 giorni”* (cfr. verbale di udienza del 25.2.2021).

In merito si evidenzia come le forze di occupazione israeliane (IOF) continuano a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzati da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi contro i civili che sono per lo più condotti dopo mezzanotte e nelle prime ore del mattino (v. PCHR – Palestinian Centre for Human Rights: Weekly Report on Israeli Human Rights Violations in the Occupied Palestinian Territory (11-17 January 2021) , 18 February 2021
<https://www.pchrgaza.org/en/weekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-11-17-january-2021/>). L’esercito e la polizia israeliani hanno usato la forza inutile ed eccessiva durante le attività di contrasto, comprese le operazioni di ricerca e arresto, e durante le manifestazioni di polizia. Le forze militari e di sicurezza hanno ucciso almeno 31 palestinesi, compresi nove bambini, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (v. AI – Amnesty International: Israel and the Occupied Palestinian Territories 2020, 7 April 2021

<https://www.ecoi.net/en/document/2048699.html> ; **UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs**: Occupied Palestinian territory: Protection of Civilians Report | 2 - 15 February 2021 , 15 February 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2045798/poc_2-15_feb_2021.pdf).

E ancora, riguardo le autorità israeliane in Cisgiordania emergono rapporti di uccisioni illegali o arbitrarie dovute all'uso della forza non necessario o sproporzionato; denunce di tortura; rapporti di detenzione arbitraria; interferenze arbitrarie o illegali con la privacy; restrizioni alla libertà di espressione, alla stampa e a Internet, inclusa la violenza, minacce di violenza, arresti e procedimenti penali ingiustificati contro giornalisti, censura e blocco dei siti (v. USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank and Gaza (West Bank and Gaza), 30 March 2021

<https://www.ecoi.net/en/document/2048134.html>).

Alla luce di quanto sopra, risultando coerenti le informazioni fornite dal ricorrente con quelle reperite da questo Collegio, è possibile esprimere un giudizio positivo di credibilità del ricorrente e del suo vissuto.

Ebbene, venendo alle domande formulate dall'istante, in diritto va premesso che ai sensi del primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

La normativa interna italiana dà piena attuazione alla direttiva 2004/83/CE: l'art. 2 del D.L.vo n. 251 del 2007 definisce il concetto di “rifugiato” come il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)”.

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); mentre il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 251 del 2007, responsabili della persecuzione rilevante anche ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Secondo la Suprema Corte, in particolare, *‘un requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati’* (Cass. 18353/2006) e il timore nutrito dal richiedente *‘deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali’* (Cass. Sez. 1, n. 13088/2019).

Circa l'aspetto soggettivo, il timore può essere definito come uno stato di angoscia provocato da un danno incombente, a prescindere che la minaccia sia reale o immaginaria. L'aspetto soggettivo è perciò correlato al timore provato dal ricorrente. Va sottolineato che le reazioni psicologiche sono diverse fra i vari individui, anche a fronte della stessa situazione. L'esperienza del timore è connessa intrinsecamente a fattori quali personalità, età, appartenenza socio-culturale nonché precedenti esperienze del ricorrente. Poiché il timore del richiedente di fronte alla prospettiva di rientro nel proprio paese può derivare da una varietà di motivi, non è conseguenza automatica di tale assunto che tutti i motivi siano correlati alla persecuzione ai sensi della Direttiva Qualifiche. Inoltre, non è necessario stabilire che il timore di persecuzione è un motivo predominante del ricorrente, ma basta che tale timore sussista. Il Collegio, considerata la credibilità del richiedente, reputa pertanto provato l'elemento soggettivo del timore.

Circa l'aspetto oggettivo, spetta al Collegio verificare se la vicenda, al di là di timori pur credibili ma solo soggettivi e non idonei a fondare alcuna forma di protezione, non nasconda invece una effettiva storia di persecuzione.

Dalle dichiarazioni del richiedente, credibili secondo i criteri di cui all'art. 3 co V D Lvo 251/07 come sopra evidenziato, è emerso che egli sia stato per più volte fermato senza motivo ai checkpoint per controlli, sequestrato in luoghi carcerari, senza un processo a suo carico, per cui per diversi giorni e in plurime occasioni è stato privato della libertà personale. Durante la detenzione, è stato trattenuto in celle anguste, privo di qualsiasi contatto con l'esterno e violentemente percosso ed ha conseguentemente subito plurime lesioni.

Ritiene quindi il Collegio che le umiliazioni, le aggressioni, gli arresti ripetuti nel tempo e le lesioni cagionate siano di una pervasività tale da integrare la persecuzione patita dal ricorrente, nel senso di violazione grave dei suoi diritti umani fondamentali.

Per quel che riguarda, poi, il nesso con uno dei motivi contemplati dalla Convenzione di Ginevra, la vicenda che ha coinvolto il ricorrente sia in pieno ascrivibile ad una persecuzione collegabile alla propria opinione politica ma anche alla propria nazionalità palestinese. Ai sensi della Direttiva Qualifiche, il concetto di opinione politica si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi. Il termine «nazionalità» invece non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.

Nel caso in esame, il ricorrente cittadino palestinese ed esponente del partito studentesco di Fatah, Al Shabibah Al Fatahwiya, è stato perseguitato dalle autorità israeliane in Cisgiordania.

Il fatto che il ricorrente abbia già subito persecuzioni da parte di apparati delle forze di occupazione israeliane per la sua nazionalità e le sue opinioni politiche è indice grave del rischio che tali persecuzioni possano ripetersi in caso di rientro in patria, che, tutt'oggi, è ancora sottoposta a strenuo controllo da parte delle autorità israeliane.

Si consideri inoltre che il ricorrente rischi concretamente nel caso di rientro nel paese d'origine, essendo già stato oggetto di forte discriminazione, di essere sottoposto ai trattamenti indicati nelle COI, tali da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita e da impedirgli l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali, ad una vita dignitosa nonché all'esercizio dei diritti civili e politici.

Va quindi integralmente accolto il ricorso, col riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato politico.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/2008,

In accoglimento del ricorso proposto da _____, riconosce lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;
spese compensate.

Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 26.4.2021.

Il giudice rel.

Rada V. Scifo

La Presidente
Angela Baraldi